

Una riflessione sugli aspetti di criticità della prassi italiana in tema di expertise alla luce delle raccomandazioni adottate a Bruxelles, e una presentazione delle linee di intervento sulle quali gli operatori bresciani stanno già operando

Il consulente tecnico: ausiliario del giudice o giudice della causa? La domanda è legittima, e la risposta è meno scontata di quanto potrebbe pensarsi. Benché manchino puntuali rilevazioni statistiche sull'incidenza dell'utilizzo delle consulenze nel processo civile, è ormai un dato di comune esperienza il crescente peso specifico che la c.t.u. è andata assumendo, durante gli ultimi anni, nella formazione del convincimento del giudice e nelle motivazioni delle decisioni. Analoga importanza assume peraltro la perizia in materia penale, quanto meno nelle materie più tecniche, che spesso peraltro riguardano i procedimenti relativi ai fatti-reati di maggiore gravità o delicatezza. A questo non ha però corrisposto un'adeguata maggior attenzione da parte del legislatore, che, anche nella riforma del 2009, si è limitato ad enunciazioni di principio oppure a prendere atto di qualche prassi virtuosa dei tribunali italiani (trasfondendola in norma), senza però cogliere appieno lo snodo fondamentale del problema, che ruota intorno alla nomina del c.t.u. Sarebbe stato lecito attendersi, in particolare, regole chiarificatrici sulla formazione degli elenchi e sulla preparazione giuridica degli iscritti, non solo per limitare gli intoppi sovente legati all'espletamento delle consulenze tecniche (e dunque il contributo fornito all'allungamento dei tempi processuali), ma anche per razionalizzare la scelta del giudice. In tal modo, si è persa l'occasione per riordinare in via legislativa, una volta per tutte, sotto una stessa disciplina, il coacervo di situazioni, di problemi, di prassi, legate all'individuazione ed all'operato del consulente.

Problema nodale quello della scelta dell'esperto; ciò che induce a riflettere sui meccanismi di scelta del consulente e a domandarsi, a breve termine, se qualche correttivo possa essere adottato, e, in una prospettiva di più ampio respiro, cosa sia possibile fare, in vista della creazione di una figura specifica e ben definita di esperto all'interno delle rispettive categorie professionali.

Evidentemente l'importanza della consulenza tecnica d'ufficio implica, a sua volta, la responsabilità del giudice rispetto alla scelta della persona del consulente. Ecco che allora è necessario ed opportuno focalizzare l'attenzione su tale figura professionale, concretamente in grado – molto più spesso di quanto in genere non si creda – di orientare le sorti del giudizio, o addirittura di determinarle.

Secondo il codice di procedura civile (così come in sede penale, laddove l'art. 221 c.p.p. prevede che il perito sia scelto tra gli iscritti negli appositi albi, o tra persone fornite di particolare

competenza nella specifica disciplina) la scelta del c.t.u. deve essere *normalmente* fatta fra le persone iscritte negli albi speciali (art. 61 c.p.c.) istituiti presso ciascun tribunale: questa disposizione non ha però propriamente natura e finalità cogenti, tanto che la nomina di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

A loro volta possono ottenere l'iscrizione in tali albi "coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia" e che "sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali" (art. 15 disp. att. c.p.c.; art. 69 disp. att. c.p.p.). Si tratta di requisiti ormai tralatizi, generici e che non garantiscono la professionalità del consulente, laddove proprio l'oggettiva competenza degli iscritti dovrebbe fare da contrappeso all'enorme discrezionalità del giudice. Ed invece, dato che le conoscenze tecnico-giuridiche vengono presunte *iuris et de iure* in chi sia laureato o diplomato, nella pratica accade che l'iscrizione all'albo dei consulenti del Tribunale sia uno dei primi passi dell'esercizio della professione, quando il neolaureato o neodiplomato, superato l'esame di Stato, e all'atto dell'iscrizione al relativo ordine o collegio professionale, se la sente suggerire come opportunità. Di fronte a questa situazione, soprattutto in un momento connotato da difficoltà occupazionali e carenza di lavoro, una selezione dovrebbe essere fatta ed occorrerebbe almeno pretendere una formazione giuridica appropriata da parte del consulente, se non altro con riguardo alle nozioni procedurali contenute nel codice di rito.

Anche per questi motivi la scelta è dunque attualmente lasciata alla totale discrezionalità del giudice, che la esercita normalmente sulla base di un rapporto fiduciario, attingendo alle proprie conoscenze personali o a quelle dei colleghi.

Tale criterio di scelta in base ad un rapporto fiduciario tra giudice ed esperto non soffre di limitazioni nel settore penale, laddove non sono posti vincoli quantitativi alle nomine degli esperti.

Al contrario, nel settore civile, non solo il sistema della distribuzione degli incarichi, regolato dall'art. 22 disp. att. c.p.c., impegna i giudici ad una designazione normalmente limitata agli iscritti del proprio circondario, ma spetta al Presidente vigilare affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo (art. 23 disp. att. c.p.c.). Tuttavia, il diffondersi di prassi differenti ha indotto la legge di riforma del 2009 a disporre, in proposito, che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, con la conseguenza che compete, sempre al Presidente del tribunale, garantire che sia assicurata "l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".

Nonostante sia stato così ribadito, e in qualche modo normato, il tendenziale obiettivo della rotazione, il fatto che esso debba conciliarsi con "l'assenza di danno per la giustizia" consente di

giustificare, anche su un piano tecnico-giuridico, la prevalenza in concreto del criterio fiduciario: il giudice può sempre sostenere che solo un consulente conosciuto e di cui sia stata già accertata la competenza è in grado di assicurare professionalità nell'espletamento dell'incarico e rispetto dei tempi assegnatigli dal giudice.

Molto si è detto intorno a quest'affermazione così generica ("senza danno per l'amministrazione della giustizia") e foriera di polemiche, soprattutto da parte di coloro che si lamentano per non aver assunto – nonostante anni di iscrizione all'albo – incarichi peritali, che sarebbero invece prerogativa di una ristretta cerchia di professionisti. Gli incarichi giudiziari infatti, è inutile negarlo, costituiscono un'ottima opportunità di lavoro e, in certi casi, di guadagno. Chi li porta a termine, oltre al compenso, ha la prospettiva di essere nominato di nuovo da quel giudice (che ne ha apprezzato la competenza) e di ottenere la fama di buon tecnico fra gli avvocati e le parti. Per queste ragioni, più che per il limitato compenso stabilito dalla tariffa giudiziaria, tanti professionisti aspirano a diventare consulenti tecnici del giudice. Ma una consulenza (ben fatta) serve anche al giudice, perché, come detto in precedenza, può costituire fonte oggettiva di prova – qualora l'accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede – e gli consente di decidere la causa senza ulteriore attività istruttoria, semplicemente richiamandosi alle conclusioni del c.t.u., purché ovviamente quest'ultimo nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi congruamente. In tal modo l'obbligo della motivazione si esaurisce con l'indicazione delle fonti del convincimento (ossia con l'adesione agli argomenti della consulenza) e non è dunque necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte.

In questo modo si spiega l'esigenza del giudice, anche in nome dell'autonomia riconosciutagli dai principi costituzionali – autonomia che, però, si pone in potenziale conflitto con il principio della rotazione, poc' anzi ricordato – di nominare un professionista di sua fiducia: l'errore di una scelta al buio finisce infatti per ricadere su chi deve istruire la causa o su chi deve, nei successivi gradi di giudizio, riconsiderare il quadro probatorio. Gli interessati potrebbero però replicare che, a tale stregua, finiscono per essere salvaguardate le rendite di posizione: coloro i quali non siano già conosciuti non potranno mai dimostrare quanto valgono. A questa obiezione è possibile controreplicare efficacemente che il giudice non può fare da chiocciola ai consulenti e non può rischiare di trovarsi di fronte ad un c.t.u. incapace, non solo perché il tempo è prezioso, ma anche perché risponde in prima persona, sotto il profilo giuridico ed etico, dell'esito della sua decisione.

Insomma, la regola aurea nei rapporti fra il giudice ed il c.t.u. è che il consulente deve risolvere i problemi del giudice, non creargliene di ulteriori.

Ed invece, nell'esperienza giudiziaria, non è raro imbattersi in professionisti che fanno parte della seconda categoria.

In questa sede non si vuole discutere il merito di ciò che il consulente dichiara di fare in scienza e coscienza, perché il giudice non è normalmente in grado di cogliere l'intrinseca competenza dell'elaborato, benché le aule giudiziarie conoscano anche consulenze manifestamente abnormi. Interessa, piuttosto, fissare taluni atteggiamenti. Il consulente tecnico che non risponde ad una parte del quesito e che poi ignora i giusti rilievi dei c.t.p., il consulente tecnico petulante – quello che non conosce la procedura (la quale impone l'informativa al giudice solo per questioni riguardanti i poteri del consulente o i limiti dell'incarico) e pretende di assillare continuamente il magistrato che l'ha nominato, chiedendo conforto per ogni passaggio in cui si articola la fase precedente la stesura della relazione – il consulente tecnico che si dedica alle operazioni peritali nei ritagli di tempo (quasi che l'incarico affidatogli dal giudice non avesse la stessa dignità delle altre prestazioni professionali) e deposita la relazione in ritardo e dopo numerosi solleciti, il consulente tecnico che sbaglia la nota spese (applicando la tariffa professionale anziché quella giudiziaria, prevista dalla legge) e costringe il giudice a rifarla da capo, sono tutte figure che non possono realisticamente aspirare a lavorare con i magistrati per parecchio tempo o con continuità. E così, il rapporto fiduciario finisce, alla lunga, per prevalere sull'alternanza delle nomine, anche in coloro che siano animati dalle migliori intenzioni in tema di trasparenza.

Ancor peggio, si segnala che spesso gli esperti sembrano digiuni delle norme tecnico-giuridiche che disciplinano la loro funzione nel processo, così come non appaiono consci dei binari metodologici nei quali il proprio intervento deve incanalarsi.

Alcuni esempi in proposito tratti da una lunga esperienza giudiziaria: la mancata conoscenza, da parte dell'esperto, delle norme che regolano il contraddittorio, può comportare che egli svolga attività peritali, spesso la prosecuzione delle stesse, senza darne rituale avviso ai consulenti tecnici di parte; così pure depositi l'elaborato peritale senza consentire ai consulenti di parte di prenderne preventiva visione, onde poter formulare le proprie osservazioni; da tali mancanze derivano nullità processuali, con conseguente spreco di tempo e di denaro.

Ancora più gravi, se possibile, in quanto meno facilmente riconoscibili, se non a posteriori, sono le mancanze relative a carente conoscenza delle regole logiche e metodologiche che informano il rapporto tra accertamento tecnico e decisione giudiziaria.

Spesso infatti l'esperto è tentato di sostituirsi al giudice nell'accertamento dei fatti – ciò che egli/ella non può e non deve fare; ciò significa che se l'esperto ha da un lato l'obbligo di rilevare e accertare con la massima fedeltà i dati obiettivi (ad es. tracce di frenata, natura e ubicazione di danni, composizione chimico-fisica dei materiali, etc.), e ad applicare con la massima scrupolosità le norme scientifiche e tecniche per collegare i fatti, e per individuare le cause ignote dalle conseguenze accertate ¹, non ha per contro né l'obbligo né il potere di valutare la attendibilità delle prove orali (vale a dire le prove assunte nel processo, a cui è stato autorizzato ad assistere, o i cui risultati sia stato autorizzato a visionare, oppure le notizie da lui assunte autonomamente nello svolgimento dell'incarico); tale compito spetta unicamente al giudice (il perito potrà, se del caso, segnalare la eventuale scarsa compatibilità delle circostanze dichiarate con le obiettività rilevate; non potrà in ogni caso dare per buona acriticamente qualsiasi dichiarazione, e sulla stessa fondare la propria valutazione).

Allo stesso modo, quando le obiettività rilevate appaiano compatibili, in base alle regole tecnico-scientifiche, con diverse ricostruzioni alternative dei fatti, il perito potrebbe optare implicitamente per la soluzione da lui preferita, magari perché ritenuta statisticamente più probabile; anche tale condotta è assolutamente incongrua quanto pericolosa, perché egli non deve tacere la possibilità di soluzioni alternative, ma deve esplicitarla, chiarendo anche quali possibili iter causali avrebbero potuto in astratto provocare l'evento (spetta al giudice, e solo al giudice, l'accertamento dei fatti: vale a dire la scelta tra le possibili diverse soluzioni prospettate, ovvero, in caso tale scelta, ovvero la ricostruzione certa delle cause, sia impossibile ², è esclusivo compito del giudice quello di trarre le conseguenze giuridiche di tale impossibilità ³).

Altre volte ancora il perito omette di illustrare, in forma sintetica ma chiara, il percorso logico seguito, dando per scontate delle nozioni che sono magari elementari per qualsiasi ingegnere o medico o commercialista, ma del tutto ignote a un giurista, dimenticando che il giudice e le parti processuali sono tendenzialmente profani nella materia tecnica o scientifica nella quale il perito è esperto.

¹ della infedeltà nella esecuzione del mandato (qualora egli dà pareri mendaci o afferma fatti non conformi al vero) egli risponde anche penalmente

² non potendosi escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la ricostruzione alternativa

³ che, in quanto derivanti da regole dettate al giudice per la valutazione della prova, possono essere per il processo penale diverse rispetto a quelle valide per il processo civile

Ultimo esempio, qualora il quesito richieda l'accertamento del nesso causale tra una condotta umana e un evento, le regole giuridiche dettate dal codice prevedono che, perché l'evento possa dirsi causato dalla condotta in esame, occorre che tale condotta (colpevole) sia antecedente causale necessario dell'evento; vale a dire che, perché l'evento possa dirsi conseguenza della condotta umana colpevole (perché commessa in violazione di norme generiche o specifiche) è necessario accertare se l'evento avrebbe potuto essere evitato qualora, a parità delle altre condizioni o concause verificatesi in concreto, la condotta umana fosse stata conforme alle regole: in altri termini occorre, ai fini della emissione del cosiddetto giudizio contro fattuale, che l'esperto dia conto di avere compiuto la cosiddetta prova di resistenza (virtuale o empirica).

Tornando alla difficile coniugazione tra attenzione alla professionalità dell'esperto e rotazione degli incarichi, la norma integrativa contenuta nella novella del 2009 è di non agevole comprensione e di ancor più dubbia realizzazione pratica. Da un lato – considerata l'impossibilità di un controllo preventivo – sembra ragionevole pensare che la vigilanza si debba attuare *a posteriori*, senza però mai pervenire al divieto di una nomina: in altri termini, il Presidente potrà esclusivamente segnalare al singolo giudice il superamento del limite. Dall'altro, tutta una serie di questioni restano oscure: si deve tenere conto di tutte le consulenze conferite all'interno del tribunale o di quelle conferite dal singolo giudice? Si deve tener conto di tutte le persone fisiche concretamente officiate, o della particolare figura professionale (medico, ingegnere, architetto) ?

Un discorso a parte merita l'accento alla garanzia circa la trasparenza delle nomine, di cui all'ultima parte del 1° comma riformato dell'art. 23 disp. att. Il legislatore suggerisce (anche) l'ausilio di strumenti informatici: nulla di nuovo, considerato che, già prima della riforma, gli uffici giudiziari tecnologicamente più avanzati avevano una versione informatica del registro sul quale si sarebbero dovuti annotare gli incarichi conferiti ed i compensi liquidati da ciascun giudice. Tutt'al più, adesso, potranno essere incrociati i dati al fine di non oltrepassare la soglia del 10 per cento, sempre che si chiarisca, una volta per tutte, in che modo operare il calcolo.

Si tratta, in definitiva, per il momento, di una disciplina velleitaria, che, laddove intende giustamente porre un freno alla discrezionalità del giudice nella scelta dell'esperto, non offre tuttavia un'alternativa credibile e praticabile.

La constatazione dello stato attuale delle cose non significa che la situazione non possa e debba essere modificata.

In realtà, infatti, il principio della rotazione risponde ad un'esigenza di permeabilità del mondo della giustizia, sicuramente avvertita da tutti, ma non si può imporre dall'alto un criterio astratto,

come quello preteso dal legislatore. Il rapporto di fiducia fra magistrato e consulente può essere ragionevolmente sacrificato, quando una scelta, pur imposta secondo criteri oggettivi o automatici, sia comunque destinata a cadere su una persona certamente competente e preparata anche sulle nozioni procedurali che deve applicare.

In conclusione, è evidente che le norme che regolano la formazione degli albi e la nomina del consulente tecnico d'ufficio, nonostante le timide e contraddittorie integrazioni della novella del 2009, hanno mostrato tutta la loro inadeguatezza. Nella situazione attuale è presumibile che la scelta personale del giudice continui a prevalere sui limiti posti dal legislatore.

Tuttavia, il superamento della fase “iscrizione indiscriminata – scelta discrezionale” ed il passaggio all'altra “selezione – rotazione” risponde, oltre che alla lettera della legge, anche ad elementari esigenze di trasparenza. E, a determinate condizioni, può divenire una strada obbligata per fugare qualche dubbio sulla terzietà di chi è chiamato a scegliere. Una volta che il consulente abbia acquisito anche un'oggettiva competenza sulla procedura e sui principi di logica-giuridica che regolano la definizione del processo, non avranno più ragion d'essere le resistenze del giudice (anche di carattere psicologico) ad attuare un pieno, od almeno maggiore, avvicendamento negli incarichi, trincerandosi dietro l'altrui carenza delle conoscenze tecnico-giuridiche.

Insomma, per uscire dalla logica di una scelta, stretta tra l'esigenza di un'equa distribuzione degli incarichi e la necessità di salvaguardare il rapporto fiduciario con il giudice, è opportuno da un lato valorizzare adeguatamente il profilo della specializzazione, d'altro lato aumentare gli strumenti con i quali il giudice può pervenire a scegliere l'esperto adeguato alle esigenze della vicenda processuale che egli è chiamato a decidere.

Il primo e principale problema è dunque proprio quello della specializzazione.

Pertanto, anche se la legge (ancora) non lo richiede, possiamo essere (e per certi versi ne abbiamo l'onere) noi operatori del diritto a prendere l'iniziativa; in questo senso l'adesione della nostra Corte di Appello di Brescia al Progetto Eurexpertise, e la partecipazione al Simposio di Bruxelles hanno costituito uno stimolo e uno spunto per ripensare alle criticità e alle possibili soluzioni.

In risposta agli aspetti di criticità segnalati, la Corte d'Appello si è data, attraverso l'impegno in prima persona della nostra Presidente, dott.ssa Graziana Campanato, e la istituzione di un tavolo di lavoro che ha coinvolto, oltre agli Uffici Giudiziari che avevano partecipato, tramite magistrati delegati, ai lavori di Bruxelles, anche l'Università di Brescia, la sede locale della Banca d'Italia e i rappresentanti dei principali ordini professionali interessati all'oggetto (avvocati, ingegneri, medici e commercialisti), gli obiettivi prioritari da un lato di rafforzare (tramite l'istituzione di una scuola di

formazione permanente) la specifica professionalità degli esperti e degli aspiranti tali, finora lasciata alla iniziativa dei soli ordini professionali; d'altro lato di fornire ai giudici strumenti finalizzati ad una scelta più informata degli esperti.

Tali obiettivi si pongono in totale sintonia con alcune delle più rilevanti conclusioni alle quali è pervenuto il simposio di Bruxelles del marzo 2012 (istituzione di un registro comune, scelta dell'esperto collegata ad una competenza riconosciuta, notoria ed identificata, formazione degli esperti e valutazione attraverso periodiche verifiche dello standard professionale).

Venendo al primo degli obiettivi indicati, si è convinti che, agendo in sinergia con gli ordini professionali, e magari di concerto con gli organismi della formazione dei magistrati e con i capi degli uffici giudiziari, oltre che con le università, possa più agevolmente essere conseguito il fine ultimo, che è quello di plasmare una figura peculiare di consulente tecnico, attraverso iniziative volte a far conoscere ai candidati sia le modalità di svolgimento di una causa, sia le norme che regolano l'attività dell'ausiliario e che dovrebbero evitare o almeno limitare le contestazioni (quanto meno formali) delle parti. Un professionista idoneo, evidentemente, a ricoprire tanto il ruolo di esperto nominato dal giudice, quanto quello, parallelo, di consulente tecnico di parte.

Come si è già illustrato, è interesse di tutti i protagonisti del processo confrontarsi con un perito di parte consapevole della sua funzione, in grado di impostare una dialettica tecnica congrua e di muovere rilievi appropriati, solo quando siano davvero pregnanti per la difesa del cliente e non creino inutili intralci alle operazioni in atto. Un impegno istituzionale di ordini e collegi, fra l'altro, potrà evitare che l'iniziativa possa essere lasciata a privati, potenzialmente in grado di speculare sulla giusta aspirazione ad avere incarichi da parte di professionisti spesso alle prime armi.

A tale fine, come anticipato in precedenza, il gruppo di lavoro istituito presso la Corte di Appello ha convenuto sulla opportunità di istituire una scuola di formazione permanente del perito, a cura degli ordini professionali, dell'Università di Brescia (ed eventualmente di Bergamo), con il contributo della Banca d'Italia e degli Uffici del Distretto (che potrebbero fornire il necessario apporto didattico sulle materie di stretta competenza, oltre a contributi in ordine a contenuti e metodologia degli istituendi corsi di formazione) che consenta (con l'utilizzo di un metodo seminariale e non tramite mere lezioni "frontali") non solo di approfondire le tematiche tecniche di più frequente interesse nei procedimenti civili e penali, ma anche di fornire adeguata formazione in ambito "giuridico" del consulente, con riferimento alle modalità redazionali della risposta al quesito, all'argomentazione logico-giuridica e al rispetto dei limiti metodologici e contenutistici del "parere tecnico motivato" richiesto all'esperto, al suo rispetto delle regole processuali del contraddittorio in

ambito processuale, alla necessità che egli indichi gli opportuni riferimenti bibliografici, e via dicendo.

A questo proposito chi scrive, su incarico della Presidente della Corte di Appello di Brescia, ha incontrato il prof. Saverio Regasto (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia), il quale si è detto disponibile ad organizzare la scuola di formazione dei periti (dichiarandosi fiducioso di poterla avviare nei prossimi mesi, e comunque entro l'anno 2014, presso i locali dell'Università), con modalità da concordare con gli ordini professionali, che sarà sua cura contattare (verosimilmente con una prima parte introduttiva comune sul tema della perizia, rispetto del contraddittorio, tecniche redazionali, etc., e una seconda parte con contenuti specialistici); lo scrivente ha suggerito al prof. Regasto la opportunità di coinvolgere (per lo meno per quanto riguarda la formazione degli psicologi), l'Università Cattolica (presso la quale è istituito il corso di laurea in psicologia), ricevendone un riscontro positivo.

In secondo luogo la Presidente della Corte di Appello di Brescia ha richiamato uno sforzo di tutti i magistrati per consentire una migliore e piena attuazione del potere di revisione periodica degli albi (per eliminare i consulenti per i quali sono venuti meno i requisiti professionali o morali per l'iscrizione) e di vigilanza sulla condotta morale dei consulenti e sulla loro ottemperanza agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (artt. 18 e 19 disp. att. c.p.c.).

A tale proposito è apparso infatti opportuno attuare delle buone prassi per consentire ai componenti togati del comitato per la formazione dell'albo e per i giudizi disciplinari (vale a dire il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica) di venire a conoscenza delle notizie rilevanti ai fini della revisione periodica degli albi e della vigilanza sulla condotta degli iscritti.

In particolare per meglio conseguire i risultati proposti occorrerà da un di lato dare disposizioni affinché i magistrati dei settori penale (sostituti procuratori, g.i.p./g.u.p., giudici dibattimentali) e civile comunichino ai membri togati del comitato notizie riguardo illeciti penali o disciplinari attribuibili agli iscritti agli albi; d'altro lato prevedere che il magistrato requirente o giudicante che abbia conferito un incarico peritale fornisca (anche attraverso un modulo di facile compilazione, all'uopo predisposto) una valutazione circa l'esecuzione dell'incarico, dal quale possano risultare eventuali inottemperanze agli obblighi ad esso inerenti (ad es. gravi ritardi nel deposito della relazione peritale, violazioni delle norme procedurali; inadeguatezza del contenuto della relazione, per mancata risposta a uno o più quesiti, incomprendibilità dell'iter logico seguito, etc.).

È evidente infatti che il buon funzionamento del comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. dipende dalla collaborazione di tutti i giudici che possono venire a conoscenza, nello svolgimento delle loro

funzioni, di fatti rilevanti ai fini della selezione degli aspiranti alla funzione di consulente tecnico del giudice – ciò che consente allo stesso tempo di adeguare le modalità di tenuta degli albi agli standard auspicati in ambito europei, e di conseguire un concreto miglioramento del servizio giustizia, fornendo ai singoli magistrati un elenco aggiornato degli esperti in grado di svolgere in maniera adeguata il ruolo loro affidato.

In terzo luogo sono in stato avanzato i lavori di un gruppo di magistrati, espressione dei vari Uffici Giudiziari del Distretto, finalizzati alla modifica dei criteri di redazione degli albi professionali tenuti dai singoli Uffici (dei quali si raccomanda che vengano – in un secondo tempo – unificati in ambito distrettuale), per fare sì che da un lato nell’ambito di ciascuna categoria vengano distinte sottocategorie legate alle specifiche competenze professionali; che, d’altro lato, vengano indicati i titoli professionali (specializzazioni conseguite; master; pubblicazioni, etc.); tra i titoli appare opportuna la segnalazione della proficua partecipazione alla scuola di formazione permanente (in quanto certificata dalla scuola di formazione e/o dagli ordini professionali).

A tale fine il gruppo di lavoro si è proposto questi obiettivi concreti:

1. Ridefinire le procedure per la tenuta e revisione degli albi di periti e consulenti tecnici (artt. 13-23 disp. att. c.p.c.; artt. 67-76 disp. att. c.p.p.)

1.1 - creare un protocollo comune a tutti i tribunali per il funzionamento del Comitato per la tenuta degli albi dei consulenti tecnici e dei periti, che comprenda:

- requisiti
- criteri di ammissione
- periodicità delle decisioni sulle domande di iscrizione
- vigilanza sulla distribuzione degli incarichi ai sensi dell’art. 23 disp. att. c.p.c.
- redazione degli albi nei termini di cui al punto 2.2
- adozione di raccomandazioni per gli esperti per la redazione delle domande di liquidazione
- adozione di raccomandazioni per i magistrati per la redazione dei decreti di liquidazione

1.2 - assicurare una costante valutazione dell’operato dell’esperto con l’attribuzione di un punteggio da parte del magistrato che lo ha nominato e con l’obbligo di segnalare ogni elemento utile ai fini della verifica della permanenza dei requisiti morali o professionali per l’iscrizione all’albo

2. Aumentare gli strumenti a disposizione del magistrato per la scelta dell’esperto.

2.1 - assicurare una scelta più ampia con la creazione di un Albo distrettuale dei consulenti tecnici e dei periti, che assommi gli albi dei Tribunali del distretto

2.2 - assicurare una scelta mirata mettendo in risalto:

- indirizzo di laurea
- laurea triennale o specialistica
- macrosettori di competenza specifica
- attestati, qualifiche e iscrizioni ad albi speciali
- partecipazione alla scuola di formazione per esperti.

Dott. Mauro Mocci

Consigliere della Corte di

Appello di Brescia – settore civile

Dott. Carlo Bianchetti

Consigliere della Corte di

Appello di Brescia – settore penale